

Avv. Gianni Turco
Via Monte Grappa n. 9/B
20020 - ARESE (MI)
Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671
studio@studiolegaleturco.eu

TRIBUNALE DI COMO
PIANO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO EX. ARTT. 67 SS. DEL CODICE DELLA CRISI
D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA
O.C.C. – Dott.ssa Anna Fusi

La Sig.ra RAGONE DANIELA (C.F. [REDACTED]), nata a [REDACTED], il [REDACTED], entrambi residenti in [REDACTED],
rappresentata e difesa dall' Avv. Gianni Turco (C.F. [REDACTED] – PEC: gianni.turco@milano.pecavvocati.it – n. di fax 02/55017671), ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, sito in Arese, via Monte Grappa n. 9/b, come da procura in calce all'istanza di nomina del professionista

Il presente ricorso viene presentato relativamente alla Sig.ra Daniela Ragone richiedendo l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ma viene compiutamente illustrato considerando la posizione del marito Sig. Paolo Buggio, per il quale è stata presentata istanza congiunta di nomina di OCC trattandosi essenzialmente di debito comune e per cui viene richiesta l'apertura della procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII.

PREMESSO

- 1) che, la è persona fisica non soggetta alla procedura di liquidazione e/o alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
- 2) che, non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della previgente L. 3/2012 oppure del nuovo codice della crisi d'impresa;
- 3) che, si è manifestato un oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, dunque tale circostanza non ha consentito e non consente tutt'ora di adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite (c.d. sovraindebitamento);
- 4) che, conseguentemente la ricorrente ha presentato istanza di nomina di O.C.C. presso l'ODEC di COMO per la nomina Organismo di Composizione della Crisi congiuntamente al marito Sig. Paolo Buggio;
- 5) che, in considerazione della situazione concreta, è intenzione della Sig.ra Ragone proporre il seguente piano di composizione della crisi al fine di porre rimedio al proprio sovraindebitamento;
- 6) che, il presente piano è corredato di tutta la documentazione prevista dalla legge (consegnata all'OCC per i controlli e verifiche necessarie), così come risulta rispettosa dei requisiti richiesti, come riconosciuto dalla relazione della Professionista, anche in merito alla veridicità dei dati;
- 7) che, la composizione della massa debitoria, alla data odierna, è indicata nel presente ricorso, dando evidenza e rilevanza a ciascun creditore, dei relativi importi e della motivazione e/o origine del debito stesso;

8) che, il presente ricorso contiene altresì l'inventario di tutto il patrimonio attivo della Sig.ra Ragone, compresi beni immobili e mobili, nonché viene allegata la relazione della Professionista contenente la propria attestazione come previsto dalla Legge.

9) Che, inoltre, si rileva fin da ora come la Sig.ra Ragone a seguito dell'omologa del presente piano, intende continuare a saldare regolarmente le rate del mutuo ipotecario, sottoscritto in data 07.10.2020 congiuntamente al marito Sig. Paolo Buggio, al fine di mantenere la proprietà della propria abitazione.

10) che, inoltre si prevede il pagamento in prededuzione delle spese relative alla procedura, in quanto oggettivamente funzionali alla risoluzione della situazione debitoria, spese rappresentate dal compenso dell'OCC nominato.

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

A seguito dell'istanza di nomina di un gestore della crisi da sovraindebitamento, L'ODEC di Como ha nominato quale Organismo di Composizione della Crisi, la dott.ssa Anna Fusi, con studio professionale in Como, in Via Rezzonico n. 61, cui è demandato l'incarico di predisporre la relazione prevista dall'art. 68 comma 2 CCII, nonché di procedere alle comunicazioni all'ente incaricato della riscossione e agli uffici fiscali, esprimere la propria valutazione in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed il giudizio sulla e solvibilità del piano come predisposto.

INDICE DEL RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

1) MOTIVI DELLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO

1.1) *Le cause del sovraindebitamento;*

1.2) *Consistenza patrimoniale e capacità reddituale;*

1.3) *Dettaglio delle obbligazioni assunte dalla Sig.ra Ragone;*

1.4) *Indicazione dell'esistenza di eventuali atti del debitore impugnati dai creditori;*

1.5) *Necessità finanziarie.*

2) *CONTENUTO DELLA PROPOSTA*

2.1) *Ipotesi di base e descrizione del piano;*

2.2) *Piano per la composizione della crisi;*

2.3) *Convenienza del piano;*

2.4) *Sostenibilità del piano.*

3) CONCLUSIONI

1) MOTIVI DELLA PRESENTAZIONE DEL PIANO

Al fine di meglio illustrare ai creditori ed al Giudice Delegato la situazione complessiva, vengono esposti di seguito alcuni elementi rilevanti per comprendere i motivi che hanno portato gli odierni ricorrenti alla formulazione della presente domanda.

In primo luogo deve essere evidenziato, come precedentemente anticipato, la situazione di sovraindebitamento della ricorrente è strettamente collegata alla situazione debitoria del marito Sig. Buggio.

A tale proposito si premette che la Sig.ra Ragone dal 15.04.2009 è dipendente della [REDACTED], dove oggi percepisce lo stipendio mensile di Euro [REDACTED] circa. Invece, le posizioni debitorie a carico del Sig. Buggio derivano anche dalle precedenti attività imprenditoriali. Infatti, in passato lo stesso rivestiva la carica quale direttore tecnico della società [REDACTED] S.p.A., la quale aveva sede in Imperia (IM) in Via Bonfante n. 40, cancellata in data 28.12.2016 e quale socio della SUN di Buggio Paolo, la quale aveva sede in Seregno (MB), in Via Santuario n. 20, cancellata in data 09.01.2013, il tutto come da visura personale storica estratta presso la CCIAA che viene allegata.

In pratica, l'attività imprenditoriale del Sig. Buggio consisteva in una ditta di autotrasporti la quale per diversi anni ha permesso all'odierno ricorrente di vivere dignitosamente. Purtroppo però successivamente si è scontrata con la concorrenza del mercato di settore. Inoltre, alcuni dei maggiori clienti dell'odierno ricorrente, la Mobil Money e la Mister Mob, a causa delle difficoltà economiche a loro volta incontrate, non hanno saldato diverse ingenti fatture per il lavoro svolto, conseguentemente l'attività del Sig. Buggio non ha potuto saldare regolarmente le imposte dovute e successivamente è stata costretta a cessare la propria attività, dunque il debito erariale in capo dalla società

è stato successivamente trasmesso carico dell'odierno ricorrente dopo la cancellazione della stessa.

Deve essere rilevato come nel mentre dall'unione tra il Sig. Buggio e la Sig.ra Ragone sono nate le figlie [REDACTED] e [REDACTED]. Conseguentemente, il Sig. Buggio con la garanzia della Sig.ra Ragone ha richiesto un primo finanziamento Cofidis al fine di acquistare l'arredo necessario per accogliere le due bambine. Si evidenzia in ogni caso come il finanziamento richiesto era perfettamente sostenibile attraverso il reddito familiare attraverso l'attività imprenditoriale del Sig. Buggio e lo stipendio quale lavoratrice dipendente della ricorrente.

A seguito della cessazione della propria attività imprenditoriale, il Sig. Buggio ha trovato lavoro come dipendente della Rugiano Interiors Decoration. Dopo aver trovato un nuovo impiego, il Sig. Buggio in data 11.06.2019 ha deciso di rifinanziare il proprio contratto con la Cofidis, per un importo totale debitorio pari ad Euro 47.024 a seguito del rifinanziamento, al fine di sostenere le spese odontoiatriche delle figlie ad altre spese di natura familiare. Ad oggi, il debito nei confronti della Cofidis ammonta ad Euro 34.528 circa.

In data 23.09.2019, la Sig.ra Daniela Ragone ha deciso di rifinanziare il proprio contratto di prestito con Fincontinuo, inizialmente richiesto per l'acquisto dell'autovettura di famiglia, al fine di sostenere le spese scolastiche delle figlie ed acquistare la nuova cucina, funzionale alla vita familiare. Tale rifinanziamento è stato sottoscritto con cessione di 1/5 dello stipendio a favore della finanziaria, per un importo originario pari ad Euro 35.520,00, per un residuo attuale pari ad Euro 17.527, a fronte però dell'erogazione soltanto di poche migliaia di Euro.

Inoltre deve essere rilevato come a causa delle ingenti piogge, l'abitazione che la famiglia del Sig. Buggio aveva condotto in locazione, ha subito diverse infiltrazioni di acqua piovana. Il proprietario dell'immobile, la Kontract Srl, si è rifiutato di effettuare i lavori di manutenzione straordinaria, conseguentemente i rapporti fra locatore e conduttore si sono incrinati ed il contratto è stato dunque risolto. Successivamente, il precedente proprietario dell'immobile ha ottenuto decreto ingiuntivo per i canoni che il Sig. Buggio si era rifiutato di saldare per le infiltrazioni sempre più consistenti. La somma ingiunta nei confronti del Sig. Buggio, però, era eccessivamente ingente per essere saldata dalla famiglia del ricorrente, dunque il ricorrente ha provveduto ad effettuare pignoramento presso terzi presso lo stipendio percepito dal Sig. Buggio, per la somma di Euro 12.723,54, con un residuo attuale pari ad Euro 3.279,50. Deve essere rilevato come tale debito risulta di fatto anche a carico dell'odierna ricorrente poiché cointestataria dell'originario contratto di locazione.

Inoltre, a causa della risoluzione i Sig.ri Buggio e Ragone, dal momento che entrambi godevano di contratto a tempo indeterminato, hanno deciso di acquistare un immobile di loro proprietà, dove far crescere le proprie figlie. Una scelta totalmente legittima e perfettamente coerente con le loro possibilità economiche. Per questo, la famiglia ha preso contatti con il proprio broker immobiliare al fine di acquistare l'abitazione presso cui oggi risiede attraverso la sottoscrizione di mutuo ipotecario. Contrariamente a quanto preventivato dal sopraindicato broker, purtroppo però Banca MPS ha comunicato che non avrebbe concesso il 100% della somma necessaria per l'acquisto della casa familiare. Conseguentemente, su suggerimento dello stesso broker, il Sig. Buggio ha sottoscritto contratto di finanziamento Findomestic in data 20.08.2020, con

garanzia prestata dalla Sig.ra Ragone, al fine di ottenere la somma mancante necessaria ai fini dell'acquisto dell'immobile, per la somma totale del debito pari ad Euro 97.548,00. Alla luce del finanziamento concesso da Banca Findomestic, in data 07.10.2020 i Sig.ri Buggio e Ragone hanno dunque sottoscritto contratto di Mutuo con Banca MPS per la somma totale dovuta pari ad Euro 174.000,00. Si evidenzia fin da ora come il è intenzione del Sig. Buggio e della Sig.ra Ragone saldare regolarmente le rate del mutuo ipotecario in base al piano di ammortamento originario al fine di mantenere la proprietà della casa di famiglia, nonché offrire una maggiore utilità economica ai propri creditori. Purtroppo, però, le rate del finanziamento Findomestic, sono divenute presto insostenibili per la famiglia della ricorrente, a causa dell'aumento dei tassi di interesse e del costo della vita, come certificato dai dati Istat. Conseguentemente, il Sig. Buggio è stato costretto a cessare il pagamento delle rate mensili del finanziamento inizialmente descritto. Successivamente, il credito vantato dalla Findomestic nei confronti del Sig. Buggio (e della Sig.ra Ragone), è stato ceduto a Banca Ifis e successivamente da questa alla Florence Spv, per un residuo attuale pari ad Euro 68.435,74.

Dall'analisi della storia debitoria e familiare della Sig.ra Ragone si può affermare come non sembrerebbe la ricorrente aver generato l'odierna situazione di sovraindebitamento con dolo o colpa grave, dunque non vi siano cause ostative all'ammissibilità del presente ricorso di cui all'art. 69 CCII.

Ai fini della valutazione della diligenza impiegata dalla ricorrente nell'assumere obbligazioni, viene evidenziato come la Sig.ra Ragone non abbia mai contratto finanziamenti non sostenibile dalle proprie possibilità mensili. infatti, il finanziamento Fincontinuo sono stati stipulati prima della sottoscrizione del mutuo ipotecario con

Banca MPS, quando il reddito familiare disponibile era dunque di circa Euro 2.800,00 mensili. Mentre viene dato atto che la posizione debitoria nei confronti di Banca Findomestic (oggi Florence) era stata contratta attraverso l'incauta mediazione del broker finanziario. In ogni caso, tale posizione vede la Sig.ra Ragone come mera garante del finanziamento.

1.2) consistenza patrimoniale e capacità reddituale

Al fine di meglio comprendere l'attuale situazione di difficoltà economica, è opportuno approfondire il complessivo quadro patrimoniale e reddituale della Sig.ra Ragone

REDDITI

Per quanto riguarda invece la situazione reddituale della Sig.ra Ragone, come sopra evidenziato la ricorrente a far data dal 15.04.2009 è dipendente presso ██████████, dove percepisce uno stipendio netto mensile di Euro ██████████ circa come si evince dalle buste paga allegate.

Inoltre, la seguente tabella dà atto dei redditi percepiti dalla ricorrente:

anno	reddito lordo	reddito netto	reddito mensile medio (13 mensilità)
2020	██████████	██████████	██████████
2021	██████████	██████████	██████████
2022	██████████	██████████	██████████
2023	██████████	██████████	██████████
2024	██████████	██████████	██████████

CONTI CORRENTE

Inoltre, la Sig.ra Ragone è titolare del seguente rapporto con istituti di credito:

- C/c presso Banca MPS, con saldo di Euro 775,97 al 30.06.2025, cointestato con il Sig. Paolo Buggio, collegato al mutuo ipotecario che viene regolarmente saldato.

BENI IMMOBILI

Inoltre, viene dato atto di come la Sig.ra Ragone è comproprietaria congiuntamente al Sig. Buggio dell'immobile presso cui risiedono, sito in [REDACTED] in via [REDACTED]. Tale abitazione consiste in un immobile di categoria A/2, della consistenza di 86 mq; di un immobile di categoria C/6, della consistenza di 15 mq e di un immobile di categoria C/2 della consistenza di 4 mq. L'abitazione, in base alla perizia redatta dal Geom. Francesco Cappadonia possiede un valore di circa Euro 155.000,00, dunque il valore della singola quota di proprietà della Sig.ra Ragone è pari ad Euro 77.500,00.

Tale immobile è gravato da mutuo ipotecario per un residuo pari ad Euro 150.923,45, per una rata mensile di Euro 570,00.

Si anticipa già come è intenzione della Sig.ra Ragone saldare il mutuo ipotecario secondo il regolare piano di ammortamento.

BENI MOBILI REGISTRATI

Infine, la ricorrente è proprietaria di autoveicolo Fiat, immatricolata in data 09.06.2005, di modico valore, vetusta e di fatto priva di un reale valore di mercato.

1.3) Dettaglio delle obbligazioni assunte

Una volta illustrata la situazione patrimoniale e la capacità reddituale, ai fini della presente trattazione è necessario analizzare la situazione debitoria della ricorrente.

Per quanto riguarda i debiti singolarmente in capo alla Sig.ra Ragone, essi sono evidenziati nella successiva tabella:

tabella:

CREDITORE	IMPORTO
Agenzia delle Entrate Riscossione	Euro 223,79
Florence Spv (IFIS Npl)	Euro 58.929,00
Fincontinuo	Euro 17.527,00
Kontract Srl	Euro 3.279,50
Totale	Euro 79.959,29

Ai fini di una ulteriore verifica di assenza di cause di inammissibilità ex art. 69 comma 2 CCII, viene svolta di seguito una analisi dettagliata dei singoli debiti a carico della Sig.ra Ragone e della giurisprudenza in materia:

FLORENCE SPV

Il debito nei confronti della Florence nasce a seguito della cessione del credito operata da Banca Findomestic a favore di quest'ultima. A sua volta il debito nei confronti della Findomestic nasce dal finanziamento sottoscritto dal Sig. Buggio per sostenere l'acquisto della casa familiare. Per quanto difficilmente sostenibile attraverso lo stipendio mensile del Sig. Buggio, deve essere rilevato come tale finanziamento è stato fortemente sponsorizzato come dal Brooker dell'agenzia immobiliare al fine di pervenire all'acquisto dell'immobile. In ogni caso, giova evidenziare come in questo il finanziamento sia stato sottoscritto soltanto dal Sig. Buggio, mentre l'odierna ricorrente risulta soltanto come garante dello stesso.

Inoltre, giova evidenziare come la stessa finanziaria non sia esente da colpe ai fini della valutazione del merito creditizio.

KONTRACT SRL

Tale debito, come precedentemente accennato, nasce non dalla sottoscrizione di alcun finanziamento, bensì dall'azione giudiziaria instaurata per il recupero del proprio credito da parte della precedente proprietà dell'immobile locato dai coniugi. Viene evidenziato, inoltre, come la risoluzione del contratto di locazione è avvenuta a seguito di contestazioni in merito ad infiltrazioni d'acqua nell'appartamento della ricorrente. I lavori di bonifica a seguito di infiltrazioni sono secondo la giurisprudenza dominante, a carico della proprietà anziché dei conduttori, in quanto di straordinaria amministrazione.

In questa sede, nonostante non venga contestata la sussistenza del credito, viene sottolineata l'origine del debito ai fini della meritevolezza della Sig.ra Ragone ad accedere a tale procedura.

FINCONTINUO

Il finanziamento sottoscritto dalla ricorrente con Fincontnuo risulta essere, di fatto, l'unico debito nei confronti di un istituto di credito, derivante dalla sottoscrizione diretta della Sig.ra Ragone (mentre gli altri finanziamenti, come precedentemente esposto, sono stati concessi con la mera garanzia dell'odierna ricorrente). La Sig.ra Ragone aveva richiesto inizialmente il prestito in questione per acquisire il proprio veicolo; successivamente si è reso necessario, in data 23.09.2019 rifinanziare tale prestito, attraverso la cessione di 1/5 del proprio stipendio, al fine di acquistare la nuova cucina. Si rileva come al momento della stipula del rifinanziamento non vi erano altri finanziamenti a carico della Sig.ra Ragone, mentre il bilancio familiare era gravato solamente dal contratto di finanziamento sottoscritto dal Sig. Buggio con Banca Cofidis.

Si evince dunque come tale finanziamento fosse totalmente sostenibile da parte dell'odierna ricorrente.

Infine, da considerare vi sono le spese relative all'odierna procedura, le quali vengono qualificate come in prededuzione, essendo sorte in ragione della stessa e funzionali al suo esito. Dette spese legali riguardano il compenso dello scrivente legale per assistenza endoprocedurale ed il compenso dell'OCC nominato, che in ogni caso si considera in privilegio, per un importo di Euro 1.761,29 oltre ad Iva al netto degli acconti già versati, per un totale dunque di Euro 264,20.

1.4) Indicazione dell'esistenza di eventuali atti del debitore impugnati dai creditori e atti vi straordinaria amministrazione;

Si dà atto che per quanto a conoscenza della ricorrente non sono presenti atti impugnati dai creditori.

Ai sensi dell'art. 67 comma 2, lettera C, viene la Sig.ra Ragone, come precedentemente evidenziato, in data 07.10.2020 congiuntamente al Sig. Buggio ha dunque sottoscritto contratto di Mutuo con Banca MPS per la somma totale dovuta pari ad Euro 174.000,00.

1.5) Necessità finanziarie dei ricorrenti

Infine, a questo punto della trattazione, è necessario dare conto di quelle che sono le esigenze finanziarie mensili degli odierni istanti, considerando che vivono insieme ai loro due minori, come da Stato di famiglia allegato.

Inoltre, deve essere considerato che la Sig.ra Ragone congiuntamente al marito Sig. Buggio intende continuare a saldare regolarmente le rate relative al mutuo ipotecario, pari ad Euro 570,00 mensili,

Infine, vengono allegare le fatture relative alle ultime utenze di luce, gas e telefonia al fine di meglio documentare le spese mensili che i ricorrenti devono sostenere.

La seguente tabella illustra quelle che sono le spese mensili necessarie familiari

Spese alimentari	Euro 800,00
Spese per vestiario	Euro 150,00
Rata Mutuo	Euro 570,00
Spese Scolastiche	Euro 150,00
Utenze luce e gas comprese	Euro 230,00
Spese per recarsi al lavoro	Euro 300,00
Varie ed eventuali	Euro 100,00
Totale	Euro 2.300,00

In base ai redditi mensili del nucleo familiare, si può affermare come la ricorrente Sig.ra Ragone contribuisca alle spese mensili nella percentuale del 50-60% come da tabella sottostante:

Spese alimentari	Euro 415,00
Spese per vestiario	Euro 75,00
Rata mutuo	Euro 300,00
Spese Scolastiche	Euro 75,00
Utenze luce e gas comprese	Euro 130,00
Spese per recarsi al lavoro	Euro 155,00
Varie ed eventuali	Euro 50,00
Totale	Euro 1.200,00

2) CONTENUTO DELLA PIANO

Effettuata la necessaria e doverosa precedente esposizione, anche per contestualizzare la posizione debitoria in essere, deve procedersi illustrandosi le modalità di risoluzione e composizione della crisi di sovraindebitamento.

2.1) Ipotesi di base e descrizione della proposta

In primo luogo, viene evidenziato come il presente ricorso viene presentato congiuntamente al ricorso per l'apertura della liquidazione controllata in capo al marito della ricorrente Sig. Paolo Buggio, la quale prevede la vendita con metodo competitivo della quota di immobile di proprietà, di cui la restante quota del 50% è appunto di proprietà della Sig.ra Ragone.

Si evidenzia anche come è intenzione della Sig.ra Ragone proporre la somma di Euro 5.000,00 a favore della procedura di liquidazione controllata al fine di acquistare la quota di immobile di proprietà del Sig. Buggio e accollarsi dunque interamente le rate del mutuo ipotecario entro un anno dall'apertura della procedura di liquidazione controllata in capo al Sig. Paolo Buggio.

Per cui, la Sig.ra Ragone, pur continuando a saldare le rate del mutuo ipotecario, verserà a favore della presente procedura di composizione della crisi le seguenti somme:

- Euro 400,00 per il primo anno di durata del presente piano a decorrere dall'omologa dello stesso, ovvero sino all'accollo totale del mutuo ipotecario, dunque per l'importo di Euro 4.800,00;
- Euro 200,00 per i successivi quattro anni, a decorrere dall'accollo del mutuo ipotecario in capo alla ricorrente nonchè all'acquisizione della quota di immobile di proprietà del Sig. Buggio, dunque per l'ulteriore somma complessiva di Euro 9.600,00;
- Euro 1.000,00 quale destinazione di parte delle mensilità aggiuntive a favore dei creditori per i successivi cinque anni a decorrere dall'omologa, per un importo dunque di Euro 5.000,00.

Per cui, la somma offerta ai creditori complessiva sarà dunque pari ad **Euro 19.400,00**.

Inoltre, si prevede il soddisfacimento integrale del debito relativo al mutuo ipotecario, il quale ha un residuo di Euro 150.923,45 e si propone appunto venga scorporato dalla presente procedura.

2.2) Piano per la composizione della crisi.

In primo luogo, si anticipa come viene previsto il saldo integrale dei creditori privilegiati nonché naturalmente delle prededuzioni, le quali consistono nel compenso dell'OCC nominato nonché nella costituzione di un fondo spese per la presente procedura.

Si procede, ora, alla dettagliata e specifica formulazione della proposta in funzione del carico debitorio, con indicazione degli importi da proporre ai singoli creditori (salvo arrotondamenti).

<i>Creditore</i>	<i>Debito</i>	<i>% proposta</i>	<i>Importo proposto</i>
O.C.C.	€ 1.826,45	100%	€ 1.826,45
Fondo spese	€ 600,00	100%	€ 600,00
Agenzia delle Entrate	€ 223,79	100%	€ 223,79
Florence Spv	€ 58.929,00	21 %	€ 12.375,09
Fincontinuo	€ 17.527,00	21 %	€ 3.680,67
Kontract Srl	€ 3.279,50	21 %	€ 688,69

In aggiunta agli importi di cui alla sopra riportata tabella, con la proposta formulata si intende, in considerazione della situazione complessiva, chiedere lo stralcio degli interessi maturati e maturandi. Infatti, viene evidenziato come ai sensi dell'art. 68 comma

5 CCII, dal momento della domanda non decorrono interessi relativi alle posizioni debitorie non garantite da privilegio.

Come si evince dalla tabella sopraindicata, viene versata a favore dei creditori la percentuale del 21 % del loro credito. Inoltre, si prevede la messa a disposizione di un fondo di Euro 600,00, ai fini del sostentamento delle spese della procedura (imposte di registro, aperture di conto corrente, ecc.) la cui eccedenza verrà distribuita pro quota ai creditori al termine della procedura.

Con il presente ricorso di presente ricorso si chiede inoltre ai creditori di precisare eventuali differenti importi dovuti in sede di osservazioni, tenendo conto delle somme già incassate a fronte dei pignoramenti in essere presso lo stipendio del Sig. Buggio nonché della cessione di 1/5 dello stipendio in essere per la Sig.ra Ragone.

In caso di omologa del presente piano, verranno saldati i creditori secondo l'ordine dei privilegi stabilito dalla legge.

Più specificamente:

- In primo luogo verranno saldati i creditori in prededuzione (OCC), in due rate, di cui la prima, pari al 50% del dovuto al momento dell'omologa, attraverso le somme accantonate dal deposito sino a tale data, ed il restante 50% dopo i successivi due mesi;
- dopo quattro mesi dall'omologa, saranno dunque saldati la costituzione del fondo spese ed al saldo dei creditori privilegiati (Agenzia delle Entrate);
- mentre i creditori chirografi verranno saldati pro quota al termine del piano, salvo che l'intestato Tribunale ritenga necessario un riparto annuale delle somme spettanti a tale categoria.

2.2) Sulla convenienza del piano.

La proposta formulata appare confacente alle effettive possibilità della esponente, in particolare in considerazione del reddito percepito in forza della propria attività e delle spese che lo stesso deve mensilmente sostenere per il proprio sostentamento. Inoltre, le percentuali proposte risultano confacenti con la finalità propria dell'istituto giuridico.

Il carattere vantaggioso della proposta è da rinvenire nell'importo messo a disposizione per il soddisfacimento dei creditori, ma anche nel tempo e nelle modalità di pagamento atteso che in circa sei anni terminerebbero i pagamenti, senza l'esborso di ulteriori somme da parte dei creditori.

L'eventuale alternativa liquidatoria, in via eventuale, si presenterebbe comunque meno soddisfacente per i creditori presenti, in quanto l'intero patrimonio della odierna ricorrente è costituito, de facto, dall'immobile presso il quale attualmente vive insieme alla famiglia.

Tale immobile si compone di un'abitazione principale e relativo box e piccolo ripostiglio, sito in Mariano Comense (CO) in zona periferica, acquistato in data 07.10.2020. L'immobile di proprietà della Sig.ra Ragone è gravato da mutuo ipotecario contratto con Banca MPS, per l'importo di Euro 174.000,00 e residuo debitorio pari ad Euro 150.923,45.

In base alla perizia redatta, il sopracitato immobile di proprietà della ricorrente possiede un valore di circa Euro 155.000,00.

Si può evincere come dall'ipotetica vendita in sede competitiva dell'immobile di proprietà della ricorrente, il ricavato preventivabile non sarebbe sufficiente per soddisfare nemmeno il creditore ipotecario, stante il ribasso del 10% in caso di vendita senza

garanzie nonché il ribasso di un ulteriore 25% quale basta d'asta, per un valore di quest'ultimo dunque pari ad Euro 104.625,00.

Inoltre, in caso di liquidazione controllata, la ricorrente verserebbe ipoteticamente la quota di Euro 400,00 mensili a favore dei creditori, per tre anni, dunque per un importo totale di Euro 14.400,00. un importo dunque inferiore a quanto messo a disposizione nel presente piano di ristrutturazione.

Considerando che la Sig.ra Ragone propone di saldare completamente il residuo del contratto di mutuo in essere, considerando anche che qualora perdesse la propria abitazione, la ricorrente sarebbe costretta a ricercare un immobile in affitto, con ulteriore aggravio delle spese familiari, si evince chiaramente il **carattere assolutamente vantaggioso della proposta.**

2.2) Sostenibilità del piano di composizione della crisi

Il piano oggetto del presente ricorso, appare confacente alle effettive possibilità della ricorrente, infatti il piano presentato dalla Sig.ra Ragone è ponderato in base al proprio reddito mensile ed alle spese che la ricorrente deve sostenere insieme alla propria famiglia.

Inoltre, le percentuali proposte risultano confacenti con la finalità propria dell'istituto giuridico di composizione della crisi da sovraindebitamento, ovvero fornire ai creditori, in base all'ordine dei privilegi stabilito dalla legge, un soddisfacimento di livello considerevole e maggiormente conveniente in relazione all'alternativa liquidatoria.

Ai fini della presente trattazione, giova evidenziare la Giurisprudenza del Tribunale di Milano RG 1136/2023, ad opera del Giudice Dott. Barbieri, il quale ha omologato un piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore di due coniugi, a fronte di un

ammontare debitorio complessivo pari ad Euro 168.999,12 e della presenza di un immobile, gravato da mutuo ipotecario che rendeva in ogni caso più conveniente per i creditori il piano proposto anziché l'alternativa liquidatoria. In tale caso, il Tribunale ha rilevato come nonostante i numerosi finanziamenti, tali sono stati richiesti per fronteggiare spese familiari necessarie, dunque non vi erano cause ostative all'ammissibilità del piano di cui all'art. 69 comma 2 CCII.

In merito alle garanzie prestate, giova evidenziare come la recente giurisprudenza del Tribunale di Pavia, RG 1/2023, ha decretato l'esdebitazione di soggetto incapiente, a fronte di debiti complessivi superiori a 3 milioni di Euro, derivanti da fidejussioni sottoscritte a favore della società di famiglia.

3) CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra detto, esposto e sostenuto, la Sig.ra DANIELA RAGONE, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

Voglia, l'illustrissimo Tribunale di Como adito,

- di **dichiarare l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento** di cui All'art. 70 CCII nei confronti della Sig.ra Daniela Ragone, disponendo che la proposta/piano e la relazione siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione entro 30 giorni a tutti i creditori a cura dell'OCC;


- di disporre, ex art. 150 CCII, al fine di tutelare il piano di ristrutturazione depositato e la *par condicio creditorum*, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente, nonché le altre misure idonee a conservare la piena integrità del patrimonio della ricorrente fino alla conclusione del procedimento.

Arese – Como, lì 12.06.2025.

Sig.ra Daniela Ragone



Avv. Gianni Turco



Si allegano:

Documentazione necessaria in virtù degli artt. 39 e 67 ss CCII

- A) Relazione OCC dott.ssa Anna Fusi;
- B) Elenco dei creditori;
- C) Elenco del patrimonio attivo;
- D) Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- E) Estratti conto ultimi cinque anni.

Ulteriore documentazione di cui in narrativa:

- 1) Istanza di nomina di OCC;
- 2) Contratto di finanziamento Fincontinuo;
- 3) Atto di pignoramento Kontract Srl;
- 4) Contratto di finanziamento Findomestic;
- 5) Contratto di mutuo ipotecario con Banca MPS e rogito di acquisto immobile;
- 6) Lettera Florence Spv;
- 7) Buste paga Sig.ra Ragone giugno 2025;
- 8) Visura catastale; .
- 9) Perizia di stima;
- 10) Libretto autoveicolo;
- 11) Stato di famiglia;
- 12) Visura protesti;
- 13) Comunicazione Banca MPS;
- 14) Documentazione relativa alle spese mensili.

Tribunale di COMO
Sezione Liquidazioni Giudiziali

Sovraindebitamento

Procedura sovraindebitamento n. 4/2021

Sig.ra Ragone Daniela

RELAZIONE ex art.68, comma 2, CCII
del Professionista con funzioni di ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Organismo di Composizione della Crisi – Professionista nominato Dott.ssa Anna Maria Fusi

TRIBUNALE DI COMO

SEZIONE LIQUIDAZIONI GIUDIZIALI

RELAZIONE ex art. 68, comma 2, CCII

del professionista incaricato Gestore della Crisi

AL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

PROPOSTO DALLA SIG.RA RAGONE DANIELA

DEBITTRICE:

RAGONE DANIELA (C.F. [REDACTED]), nata a [REDACTED], il [REDACTED] 4,
[REDACTED] ([REDACTED]),

rappresentata e difesa nella presente procedura dall' avvocato Avv. Gianni Turco (C.F. [REDACTED] – PEC: gianni.turco@milano.pecavvocati.it – n. di fax 02/55017671), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, sito in Arese, via Monte Grappa n. 9/b.

1. DICHIARAZIONI PRELIMINARI

La sottoscritta Dott.ssa Anna Maria Fusi iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como al n. 964/A, con studio in Como via Rezzonico 61, PEC anna.fusistudiopalma@legalmail.it, è stata nominata dal Referente dell'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Como quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi.

Dopo avere accettato l'incarico, all'esito del primo colloquio in videoconferenza con i Sig.ri Buggio e Ragone, assistiti dall'Avv. Gianni Turco, con studio in Arese (MI) Via Monte Grappa 9/B, e all'esito dell'analisi dei documenti trasmessi, è emerso che i due coniugi hanno debiti di natura promiscua, ed in particolare, mentre la Sig. Ragone ha debiti estranei all'attività imprenditoriale e può essere considerata "consumatore" ai sensi del art. 2 comma 1 lettera e), il Sig. Buggio ha debiti connessi ad una precedente attività imprenditoriale e pertanto non può essere qualificato "consumatore" ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e).

Da qui la decisione di intraprendere due procedure differenti per i due coniugi e non una procedura unitaria di natura familiare (di cui all'art. 66 CCII), ed in particolare di presentare un Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss CCII da parte della sig.ra Ragone ed un ricorso per la liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 e ss CCII da parte del Sig. Buggio, sebbene le due procedure rimangano collegate in quanto parte del debito ha natura comune.

La sottoscritta è stata pertanto incaricata di redigere la presente "Relazione in ordine alla richiesta di omologa del piano del consumatore" presentato dalla Sig.ra Ragone Daniela.

La sottoscritta Dott.ssa Anna Maria Fusi, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, dichiara ed attesta preliminarmente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 del D.L. n. 14 del 12/1/2019 e ss modificazioni ed in particolare:

- di non essere legato ai debitori e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 cc;
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica;
- di non essere legato al debitore da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione e controllo.

Si dà atto che ai fini dell'assistenza ai creditori istanti e ai fini della presente relazione, salvo diversa determina del Giudice, l'Organismo di composizione della Crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Como ha determinato un compenso prededucibile pari ad euro 1.761.29 + IVA, regolarmente e preventivamente sottoscritto per accettazione dai debitori, che hanno già versato 264,20 euro + IVA.

2. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE RELATIVE ALLA DEBITRICE

Di seguito si riportano le informazioni anagrafiche della debitrice proponente, estratte dalla documentazione prodotta con il ricorso:

Sig.ra RAGONE DANIELA (C.F. [REDACTED]), nata [REDACTED], il [REDACTED], residente in [REDACTED] (CO), [REDACTED] rappresentata e difesa dall' Avv. Gianni Turco (C.F. [REDACTED] – PEC: gianni.turco@milano.pecavvocati.it – n. di fax 02/55017671), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, sito in Arese, via Monte Grappa n. 9/b.

Come si evince dallo stato di famiglia allegato sub. Doc. 11 al ricorso, la sig.ra Ragone è sposata con il Sig. Buggio e dalla loro unione sono nate le figlie [REDACTED] e [REDACTED].

3. VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA (Art. 68 comma 2 lettera c)

La documentazione fornita dalla ricorrente ha consentito di ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale.

Gli esiti delle ricerche presso gli enti pubblici non hanno rilevato elementi diversi da quelli esposti dalla proponente, come si dirà meglio in seguito.

La scrivente, ai sensi del comma 4 dell'art. 68, ha comunicato la propria nomina all'agente della riscossione, agli uffici fiscali e agli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale degli istanti. Dai riscontri ricevuti e dalle verifiche effettuate è emersa una sola irregolarità nei

confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione dell'importo di euro 223,78 relativamente alla tassa automobilistica del 2018, posizione inserita nella situazione debitoria della ricorrente.

Sempre con riferimento alla documentazione allegata alla domanda, il gestore rileva che sono stati allegati gli elenchi richiesti dall'art. 67 comma 2 CCII che vengono di seguito brevemente ripresi per completezza espositiva.

3.1 L'Elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute

L'elenco di tutti i creditori con tutte le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute è quello riportato di seguito.

Si precisa fin d'ora che a ciascun creditore, tramite l'invio di PEC in data 13/2/2025, è stato chiesto di precisare il credito e di indicare eventuali cause di prelazione.

Il presente elenco viene dunque redatto sulla base di quanto esposto nelle risposte inviate dai creditori e/o, in mancanza, dagli istanti nel proprio ricorso, sulla base della documentazione in loro possesso. Nel caso in cui il creditore non abbia fornito riscontro alla richiesta di precisazione del credito, si è provveduto ad indicare l'importo risultante dagli estratti conto o dai documenti disponibili forniti dall'istante. La sig.ra Ragone si è dichiarata sin d'ora disponibile a valutare eventuali modifiche degli importi indicati in caso di rettifiche opportunamente documentate comunicate del creditore.

TAB. 1 Elenco debiti Sig. ra Ragone

Creditore	Natura credito	Importo credito
Agenzia Entrate/Riscossione	Privilegio	223,79
Fincontinuo**	Chirografario - finanziamento 25492	17.527,00
Banca IFIS (già Florence)	Chirografario - finanziamento Sig. Buggio garanzia Sig. Ragone	58.929,00
Kontract Srl *	Chirografario - d.i. con pignoramento in essere su stipendio sig. Buggio	3.279,50
		79.959,29

*Importo aggiornato a maggio 2025 da quantificare in via definitiva all'esito dell'eventuale ammissione alla procedura

**Importo aggiornato a febbraio 2025 come da precisazione del credito da quantificare in via definitiva all'esito dell'eventuale ammissione alla procedura

3.2 Della consistenza e della composizione del patrimonio

Con riferimento al patrimonio della Sig.ra Ragone, l'attivo disponibile si compone di:

- 1) **Reddito lavoro dipendente:** la sig.ra Ragone è dipendente a tempo indeterminato presso la società **Fincontinuo S.p.A.** con la qualifica di impiegata, con un reddito mensile netto di euro **296,00** circa, ad oggi gravato dalla cessione del 1/5 dello stipendio a favore di Fincontinuo con rate di circa 296 euro al mese;
- 2) **Autovettura Fiat** immatricolata nel 2005, ormai vetusta e priva di valore commerciale, usata dalla sig.ra Ragone per recarsi al lavoro e per le ordinarie esigenze familiari;
- 3) Con riferimento al patrimonio immobiliare, la sig.ra Ragone è comproprietaria congiuntamente al Sig. Buggio dell'immobile presso cui risiedono, sito in **Genova (GE), Via ... 25**. Tale abitazione consiste in un immobile di categoria A/2, della consistenza di 86 mq; di un immobile di categoria C/6, della consistenza di 15 mq e di un immobile di categoria C/2 della consistenza di 4 mq. L'abitazione, in base alla perizia redatta dal Geom. Francesco Cappadonia nominato dalla ricorrente (si veda allegato Doc. 9 al ricorso) possiede un valore di circa Euro

155.000,00, dunque il valore della singola quota di proprietà della Sig.ra Ragone è pari ad Euro 77.500,00.

Tale immobile è gravato da mutuo ipotecario con un residuo al 30.6.2025 pari ad Euro 150.923, per una rata mensile di Euro 570,00.

Si anticipa già come è intenzione della Sig.ra Ragone saldare il mutuo ipotecario secondo il regolare piano di ammortamento, accollandosi anche la quota parte del marito.

Si segnala che la sig.ra Ragone risulta titolare di un rapporto di c/c presso Banca MPS con saldo di euro 775,97 al 30.6.2025, cointestato con il Marito Buggio Paolo, collegato al mutuo ipotecario.

La sig.ra Ragone dichiara di non possedere denaro investito, conti di deposito titoli o fondi comuni di investimento;

3.3 Gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 94, comma 2, compiuti negli ultimi 5 anni

Negli ultimi cinque anni la sig.ra Ragone ha contratto il mutuo per l'acquisto della prima casa sopra indicato con il marito Sig. Buggio Paolo, sottoscritto con la Banca MPS in data 15/9/2020 a rogito Notaio Andrea Confalonieri.

Non risultano esservi altri atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni.

3.4 Le dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni

Con riferimento alle dichiarazioni dei redditi sono stati allegati i modelli 730 e i CUD relativi ai redditi degli anni 2020-2024 (di cui si riassumono i dati nella seguente tabella):

anno	reddito lordo	reddito netto	reddito mensile medio (13 mensilità)
2020	17.592	16.504	1.270
2021	20.359	18.442	1.419
2022	21.657	18.952	1.458
2023	24.559	21.285	1.637
2024	27.675	23.187	1.784

3.5 la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con indicazione di quanto occorre per il mantenimento della stessa

La Sig.ra Ragone è impiegata a tempo indeterminato presso la società [REDACTED], con un reddito netto mensile di circa euro [REDACTED]. Tali redditi sono gravati mensilmente da cessioni del quinto dello stipendio di circa 296 euro al mese a favore di Fincontinuo.

Come riportato nel ricorso, ai sensi dell'art. 70 co. 4 CCII, i debitori chiedono la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che pregiudicano la fattibilità del piano, nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e la disposizione di misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.

Il nucleo familiare è composto dai sig.ri Ragone e Buggio e dalle figlie [REDACTED] e [REDACTED].

In relazione alle spese mensili correnti, necessarie al sostentamento del nucleo familiare, i debitori hanno dichiarato di spendere un totale di circa euro 2.300, somma che appare ragionevole per il nucleo familiare in esame e in linea con la quantificazione effettuata facendo riferimento al criterio indicato dall'art. 283 comma 2 CCII che indica, quale parametro di riferimento *“l'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero di componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE”* (Tribunale Pescara 20/3/2024).

Di seguito sono indicate le spese sostenute mensilmente dal nucleo familiare:

tipologia spesa mensile	Importo totale nucle familiare	Importo carico Sig. Buggio	Importo carico Sig.ra Ragone
spese alimenti	800,00	385,00	415,00
spese vestiario	150,00	75,00	75,00
rata mutuo	570,00	270,00	300,00
spese scolastiche	150,00	75,00	75,00
utenze	230,00	100,00	130,00
spese viaggio per recarsi al lavoro	300,00	145,00	155,00
varie	100,00	50,00	50,00
totale	2.300,00	1.100,00	1.200,00

Le spese sostenute risultano in parte documentate ed esibite a questo gestore dal procuratore dei debitori.

4. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Con riguardo ai requisiti soggettivi di cui all'art. 67 CCII, come risulta dalla documentazione allegata al ricorso, la sig.ra Ragone presenta i requisiti di cui all'art. 2, comma 1 lettera d) del CCII.

Inoltre, come dalla stessa affermato nel ricorso, non ha mai beneficiato dell'esdebitazione negli ultimi cinque anni e non risulta che abbia commesso atti a frodare le ragioni dei creditori.

Dalla documentazione allegata in atti dalla debitrice e dalle indagini eseguite dalla scrivente, ad oggi non sussistono atti dei debitori impugnati dai creditori.

Negli ultimi cinque anni, in data 15/9/2020, come affermato dalla ricorrente, è stato sottoscritto un contratto di mutuo ipotecario a rogito Notaio Andrea Confalonieri con la Banca MPS per l'acquisto della casa nella quale la sig.ra Ragone vive con la famiglia.

Nella fattispecie in esame sussistono i requisiti oggettivi del sovraindebitamento di cui all'art. 74 CCII. Infatti la sig.ra Ragone si trova in una situazione di sovraindebitamento (art. 2 comma 1 lettera c) del CCII), definito come *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*.

Sussistono inoltre i requisiti soggettivi del “consumatore”, definito, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e), come *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società*

appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”, dal momento che i debiti si riferiscono interamente a finanziamenti contratti per scopi personali.

Ne consegue che il piano del consumatore proposto risulta ammissibile, essendo stati allegati tutti gli elenchi richiesti dall'art. 67 CCII e sussistendo i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa vigente.

5. INDICAZIONI DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI (ART. 68 CCII comma 2 lettera a) ED ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE DI ADEMPIERE ALLE PROPRIE OBBLIGAZIONI (ART. 68 CCII comma 2 lettera b)

Poiché come esposto in precedenza, il ricorso presentato dalla Sig.ra Ragone deve essere valutato considerando anche la posizione del marito Sig. Paolo Buggio per il quale viene presentata istanza per l'apertura della procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII, si riepilogano di seguito i finanziamenti contratti da entrambi i coniugi e li si paragona al reddito complessivo del nucleo familiare.

Nell'analisi sotto riportata si mettono a confronto gli importi chiesti a titolo di finanziamento dai coniugi e i relativi redditi percepiti negli anni, al fine di verificare la capacità degli obbligati di fare fronte agli impegni presi.

In particolare, si riepilogano di seguito i finanziamenti contratti dai coniugi nel tempo:

anno	finanziamento e intestatario	importo dovuto	rata	n.rate	reddito annuo netto familiare	reddito mese
2019	Cofidis (finanziamento Sig. Buggio)	47.024,00	389,00	120,00	34.535,65	2.656,59
2019	Fincontinuo (Sig.ra Ragone)	35.520,00	296,00	120,00	34.535,65	2.656,59
2020	MPS (mutuo ipotecario contestato)	174.000,00	566,00	360,00	31.426,78	2.417,44
2020	Findomestic ora IFIS (finanziamento Sig. Buggio garanzia Ragone)	97.548,00	812,00	120,00	31.426,78	2.417,44

Nel corso degli anni la sig.ra Ragone e il sig. Buggio non sono stati più in grado di gestire la situazione di tensione finanziaria e si sono quindi ritrovati nell'impossibilità di far fronte ai pagamenti concordati con le finanziarie.

Dalla tabella sopra riportata si evince come lo squilibrio finanziario si sia generato a seguito della scelta di acquisire una casa di proprietà, scelta a sua volta derivante dai dissidi sorti con il proprietario della casa in cui vivevano in affitto. Tale acquisto venne fatto tramite sottoscrizione di un mutuo ipotecario e, per la parte non coperta, di un correlato finanziamento che, a quanto riferito dal ricorrente, venne proposta e suggerita da un broker finanziario.

In merito, a parere della scrivente, la debitrice, insieme con il marito, risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia, ma per necessità: la stipulazione dei due finanziamenti nell'anno 2019 era sostenibile, seppur con qualche sacrificio, dai coniugi. La situazione si è di fatto resa insostenibile con la sottoscrizione da parte del sig. Buggio, con fidejussione della Sig.ra Ragone, del finanziamento Findomestic, la cui rata era evidentemente sproporzionata rispetto al reddito complessivo del nucleo familiare. Tale finanziamento finalizzato a portare a termine l'operazione di acquisto dell'abitazione in cui i coniugi vivono con le due figlie, venne sottoscritto, come riferito dall'istante, dietro suggerimento del broker. Si sottolinea comunque che tale

finanziamento venne sottoscritto dal sig. Buggio e che la Sig.ra Ragone ebbe solo la posizione di garante.

In definitiva, si ritiene che la sig.ra Ragone non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode, anche alla luce del fatto che il finanziamento con Findomestic, venne sottoscritto dal Sig. Buggio con concessione di garanzia da parte della sig.ra Ragone.

6. VALUTAZIONE DEL FINANZIATORE DEL MERITO CREDITIZIO DEL DEBITORE AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL CREDITO (ART. 68 CCII comma 3)

Giova in questa sede ricordare che la preventiva valutazione, da parte del soggetto finanziatore, del merito creditizio è specificatamente disciplinata dalle norme del TUB (art. 124 bis e 120 undecies) e deve essere condotta con la dovuta diligenza professionale ed ispirata alla clausola generale della buona fede precontrattuale (art. 1176 comma 2 e 1337 cod. civ.).

Tale valutazione deve essere effettuata sulla base delle informazioni relative alla situazione economica e finanziaria del consumatore opportunamente verificate, considerando anche la capacità reddituale del consumatore, dei fattori che potrebbero ridurne la capacità di adempiere al contratto, nonché degli ulteriori impegni di pagamento già assunti.

In questa sede si è fatto riferimento al solo finanziamento contratto dalla sig.ra Ragone personalmente (finanziamento Fincontinuo), mentre non è stata considerato il contratto stipulato con Findomestic in quanto la sig.ra Ragone era solo garante. Non si considera la posizione di MPS, esclusa dalla presente procedura in quanto la sig.ra Ragone prevede di continuare ad onorare alle scadenze il proprio debito.

La verifica circa il merito creditizio di Fincontinuo dimostra che l'ente finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio dei debitori (mutuo cointestato), parametrando l'importo erogato alla loro situazione reddituale.

Foglio xls di calcolo del merito creditizio del debitore valutato dal Gestore	
<p>Il File xls permette di calcolare ai sensi dell'Art. 9, comma 3 bis, lettera e) della Legge 03/2012, il "merito creditizio". La finalità è quella di fornire un criterio trasparente che determini la soglia massima del mutuo/finanziamento che il soggetto avrebbe potuto richiedere a titolo di mutuo/finanziamento e quindi se l'Ente Finanziatore al momento della sottoscrizione del finanziamento abbia o meno tenuto conto del merito creditizio.</p> <p>Esempio di simulazione del "merito creditizio"</p>	
(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità	C 2.656,59
Digita l'anno di erogazione del finanziamento Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento. link utile Assegno Sociale: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdim=501941)	2019 € 496,16
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante -Determinazione Scala Equivalenze)	4
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico (indica descrittivamente le peculiarità e relative al caso specifico per la maggiorazi: Scala Elsee (es in presenza figli disabili ecc...)) compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate link utile: (http://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdim=48169)	2,96
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita	C 1.468,62
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizione)	C 389,00
Residuo reddito disponibile mensile (A - B - C)	C 798,97
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato	C 798,97
Indica il tasso di Interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento	7,43%
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno	12
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento	10
Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere	C 67.531,25
Digita la somma erogata dall'Ente Con mutuo/finanziamento in data	C 35.520,00
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?	SI
Il risultato andrà riportato nella relazione particolareggiata del Gestore.	

7. INDICAZIONE DEI COSTI DELLA PROCEDURA

La ricorrente intende procedere all'integrale pagamento dei crediti in prededuzione che, allo stato, risultano composti solo dai compensi per il Gestore della Crisi e da un fondo spese di euro 600:

compenso gestore (lordo IVA) preventivato da OCC di Como	2.149
- importo già versato	- 322
<i>Residuo da versare a titolo di compenso OCC</i>	1.826
fondo spese	600
<i>TOTALE PREDEDUZIONE</i>	2.426

Si precisa che il compenso dovuto all'OCC è stato determinato sulla base del preventivo inviato al legale dei debitori, determinato sulla base dell'art. 10 comma 3 D.M. 202/2014. Da tale preventivo, ammontante ad euro 1.761,29 oltre IVA, è stato dedotto l'acconto già versato dai ricorrenti.

Gli istanti nel ricorso prevedono di corrispondere tale importo in 2 rate a decorrere dall'omologa del Piano, come meglio specificato al successivo paragrafo.

Per quanto riguarda la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, va rilevato che i debiti assistito da privilegio, pegno o ipoteca vanno integralmente soddisfatti atteso che questi *"devono essere soddisfatti integralmente e/o ricevere il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione"*.

Nel piano si prevede che i pagamenti saranno effettuati secondo l'ordine di gradazione, e quindi provvedendo in prima istanza al pagamento delle spese in prededuzione, poi dei debiti privilegiati verso l'AdE-Riscossione in misura integrale e infine dei debiti chirografari nella misura percentuale del 21%.

8. SUL CONTENUTO E SULLA FATTIBILITA' DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

In primo luogo, si ribadisce come il ricorso presentato dalla Sig.ra Ragone deve essere analizzato congiuntamente al ricorso per l'apertura della liquidazione controllata in capo al marito della ricorrente Sig. Paolo Buggio, il quale prevede la vendita con metodo competitivo della quota di immobile di proprietà, di cui la restante quota del 50% è appunto di proprietà della Sig.ra Ragone.

Si evidenzia, a tale fine, come è intenzione della Sig.ra Ragone proporre la somma di Euro 5.000,00 a favore della procedura di liquidazione controllata al fine di acquistare la quota di immobile di proprietà del Sig. Buggio e accollarsi dunque interamente le rate del mutuo ipotecario entro un anno dall'apertura della procedura di liquidazione controllata in capo al Sig. Paolo Buggio.

Per cui, la Sig.ra Ragone, pur continuando a saldare le rate del mutuo ipotecario, verserà a favore della presente procedura di composizione della crisi le seguenti somme:

- Euro 400,00 per il primo anno di durata del presente piano a decorrere dall'omologa dello stesso, ovvero sino all'accollo totale del mutuo ipotecario, dunque per l'importo di Euro 4.800,00;
- Euro 200,00 per i successivi quattro anni, a decorrere dall'accollo del mutuo ipotecario in capo alla ricorrente nonché all'acquisizione della quota di immobile di proprietà del Sig. Buggio, dunque per l'ulteriore somma complessiva di Euro 9.600,00;
- Euro 1.000,00 quale destinazione di parte delle mensilità aggiuntive a favore dei creditori per i successivi cinque anni a decorrere dall'omologa, per un importo dunque di Euro 5.000,00.

Per cui, **la somma offerta ai creditori complessiva sarà dunque pari ad Euro 19.400,00.**

Inoltre, si prevede **il soddisfacimento integrale del debito relativo al mutuo ipotecario secondo le ordinarie scadenze**, il quale ha un residuo debito al 30/6/2025 di Euro 150.923,45 che e si prevede appunto venga scorporato dalla presente procedura.

A fronte di tali entrate, viene previsto il saldo integrale delle prededuzioni (compenso OCC), delle spese di procedura per le quali è stato stanziato un fondo di euro 600 e dei creditori privilegiati (AdE - Riscossione), mentre a favore dei creditori chirografari si prevede il pagamento nella misura del 21% del loro credito.

Si sottolinea che l'eventuale eccedenza del fondo spese verrà distribuita pro quota ai creditori al termine della procedura.

In aggiunta agli importi di cui sopra, con la proposta formulata la ricorrente chiede lo stralcio degli interessi maturati e maturandi che, ai sensi dell'art. 68 comma 5 CCII, dal momento della domanda non decorrono con riferimento alle posizioni debitorie non garantite da privilegio.

Pertanto, in caso di omologa del piano formulato dalla sig.ra Ragone, verranno saldati i creditori secondo l'ordine dei privilegi stabilito dalla legge e più specificamente:

- in primo luogo, verranno saldati i creditori in prededuzione (OCC), in due rate, di cui la prima, pari al 50% del dovuto al momento dell'omologa, attraverso le somme accantonate dal deposito sino a tale data, ed il restante 50% dopo i successivi due mesi;
- dopo quattro mesi dall'omologa, saranno accantonate o pagate le somme per la costituzione del fondo spese e saranno pagati i creditori privilegiati (Agenzia delle Entrate);
- i chirografi verranno saldati pro quota al termine del piano, salvo che l'intestato Tribunale ritenga necessario un riparto annuale delle somme spettanti a tale categoria.

Il tutto come meglio di seguito esposto:

ATTIVO A DISPOSIZIONE DELLA PROCEDURA	
quota stipendio primi 12 mesi (euro 400/mese)	4.800
quota stipendio successivi 48 mesi (euro 200/mese)	9.600
mesilità aggiuntive (euro 1.000 annui)	5.000
Totale	19.400

proposta pagamento	
compenso OCC da pagare prededuzione 100% - entro 2 mesi da omologa	1.826
accantonamento / pagamento fondo spese - entro 4 mesi da omologa	600
debito verso AdE privilegio 2752 cc 100% - entro 4 mesi da omologa	224
% proposta pagamento debiti chirografari (21% di euro 79,635,50) - fine piano	16.744
	<i>Fincontinuo</i> 3.681 **
	<i>Banca IFIS (già Floerence)</i> 12.375
	<i>Kontract Srl</i> 689 *
totale pagamenti	19.395

*Importo aggiornato a maggio 2025 da quantificare in via definitiva all'esito dell'eventuale ammissione alla procedura

**Importo aggiornato a febbraio 2025 come da precisazione del credito da quantificare in via definitiva all'esito dell'eventuale ammissione alla procedura

Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 67 comma 3 CCII *“La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4”*.

Sul punto giova richiamare la sentenza. 21/2023 rep.247/2023 del 5/5/2023 in base alla quale *“sotto il profilo della fattibilità di un piano del consumatore, non comporta l'impossibilità della sua realizzazione la previsione della soddisfazione del credito derivante dal finanziamento con cessione del quinto dello stipendio del debitore in misura corrispondente a quella destinata agli altri creditori chirografari; ciò in quanto l'art. 67, terzo comma, C.C.I., superando il contrasto formatosi nella vigenza della normativa precedente che non conteneva alcuna specifica disposizione in proposito, prevede ora espressamente che la proposta possa contemplare anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione”*.

La durata del piano è prevista in 5 anni a partire dalla data di omologa.

La scrivente ritiene che la proposta formulata dalla ricorrente appaia confacente alle sue effettive possibilità, considerando il reddito percepito in forza della propria attività e le spese che la stessa deve mensilmente sostenere per il sostentamento suo e della famiglia. Inoltre, qualora il presente Piano venisse omologato, verrebbe sospesa la cessione del quinto dello stipendio gravante sullo stipendio a favore di Fincontinuo, e ciò garantirebbe a maggior ragione il buon sito della presente procedura.

Inoltre, le percentuali proposte risultano confacenti con la finalità propria dell'istituto giuridico e il carattere vantaggioso della proposta è da rinvenire sia nell'importo messo a disposizione per il soddisfacimento dei creditori, ma anche nel tempo e nelle modalità di pagamento.

Sul punto merita evidenziare che la valutazione di convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore ma all'intera massa passiva, in quanto le procedure da sovraindebitamento perseguono una finalità pubblicistica di tutela del mercato del credito, al fine di evitare il diffondersi di fenomeni usurari che mal si conciliano con la prospettiva di garantire il singolo creditore.

Si sottolinea che, nel caso di specie, l'eventuale alternativa liquidatoria, si presenterebbe comunque meno soddisfacente per i creditori, in quanto l'intero patrimonio della odierna ricorrente è costituito, oltre che dallo stipendio mensile, dall'immobile presso il quale attualmente vive insieme alla famiglia (di proprietà della sig.ra Ragone per il 50% - come meglio descritto al precedente par. 3.2).

Tale immobile si compone di un'abitazione principale e relativo box con piccolo ripostiglio, sito in Mariano Comense (CO) in zona periferica, acquistato in data 07/10/2020. Tale immobile risulta gravato da mutuo ipotecario contratto con Banca MPS, per l'importo di Euro 174.000,00 e residuo debitorio al 30/6/2025 pari ad Euro 150.923,45.

In base alla perizia redatta da un perito nominato dalla ricorrente (si veda sub. doc. 9 allegato al ricorso), il sopracitato immobile di proprietà della ricorrente possiede un valore di circa Euro 155.000,00.

Risulta pertanto evidente che, in caso di ipotetica vendita in sede competitiva dell'immobile di proprietà, il ricavato preventivabile non sarebbe sufficiente per soddisfare nemmeno il creditore ipotecario, stante il ribasso del 15% in caso di vendita senza garanzie nonché il ribasso di un ulteriore 25% quale basta d'asta.

Inoltre, in caso di liquidazione controllata, la ricorrente verserebbe ipoteticamente la quota di Euro 400,00 mensili a favore dei creditori per soli tre anni, dunque per un importo inferiore a quanto messo a disposizione nel presente piano di ristrutturazione.

Pertanto, considerando che la Sig.ra Ragone propone di saldare completamente il residuo del contratto di mutuo in essere e che, qualora perdesse la propria abitazione, la ricorrente sarebbe costretta a ricercare un immobile in affitto, con ulteriore aggravio delle spese famigliari, si evince chiaramente il carattere vantaggioso della proposta.

9. ATTESTAZIONE EX ART. 68 CCII

Alla luce di quanto sopra, sulla base della documentazione ricevuta, dei riscontri effettuati e sulla base dell'analisi della posizione debitoria dei ricorrenti, lo scrivente Gestore ritiene attendibile, ragionevole ed attuabile la proposta di ristrutturazione dei debiti formulata dalla sig.ra Ragone Daniela, sotto forma di Piano del consumatore, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri.

La scrivente ritiene opportuno precisare che la responsabilità in merito alla redazione del Piano del consumatore proposto è dell'istante e che l'attestazione del Piano viene resa in via preventiva e con valutazione prognostica, esaurendo la sua funzione nel momento in cui essa è resa. L'effettivo successo del Piano dipende quindi dalla capacità degli istanti di dare concreta attuazione a quanto previsto nel Piano.

Con osservanza,

Como, il 31 Luglio 2025

Il Gestore della Crisi

Dott.ssa Anna Maria Fusi



Allegati:

Doc. 1: Precisazione credito AdE Riscossione

Doc. 2: Precisazione credito AdE Como

Doc. 3: precisazione credito Fincontinuo S.p.A.

Firmato digitalmente da: Anna
Maria Fusi
Data: 31/07/2025 16:15:34



Tribunale di Como
Sezione I Civile- Procedure Concorsuali

126/2025 R.G. P.U.

Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Il Giudice Dott. Luciano Pietro Aliquò, designato con provvedimento del 02.09.2025,
visto il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato
da:

DANIELA RAGONE (C.F. [REDACTED]), residente in [REDACTED], alla [REDACTED]
[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Turco;

ha emesso il seguente decreto:

DECRETO

Occorre osservare, in primo luogo, che sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che la ricorrente risiede in [REDACTED] (CO), unitamente al marito [REDACTED] ed alle due figlie minori [REDACTED] (12/12/2014) e [REDACTED] (21/12/2014). Ai fini della risoluzione della crisi da sovraindebitamento familiare, sono state proposte due distinte domande: il presente piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore con riferimento alla sig.ra Ragone, in quanto la stessa ha assunto obbligazioni in veste di consumatrice; la domanda di apertura della liquidazione controllata con riferimento al coniuge Paolo Buggio, avendo quest'ultimo contratto debiti anche nell'esercizio dell'attività di impresa svolta in passato.

La domanda è corredata della documentazione richiesta dall'art. 67, co. 2 CCII. È stata allegata, inoltre, la relazione ex art. 68, co. 2 CCI redatta dell'OCC nella persona del gestore della crisi dott.ssa Anna Maria Fusi, che contiene le indicazioni e le valutazioni richieste dalla legge, nonché l'attestazione circa la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Quanto ai presupposti soggettivi, la ricorrente ha provato la propria qualità soggettiva di consumatrice ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII, dal momento che i propri debiti sono stati assunti per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale. La sig.ra Ragone, invero, svolge attività lavorativa in qualità di lavoratrice dipendente e la sua esposizione debitoria deriva in misura prevalente dal contratto di mutuo stipulato per l'acquisto della prima casa, nonché dai finanziamenti

ottenuti e dalla garanzia prestata per la concessione di un finanziamento richiesto dal marito. Come rilevato dal gestore della crisi, lo squilibrio finanziario del nucleo familiare si è generato a seguito della decisione di acquistare la proprietà di un immobile da adibire a casa familiare, che ha determinato la necessità di stipulare un contratto di mutuo nonché un ulteriore finanziamento.

La ricorrente si trova, invero, in stato di sovraindebitamento, da intendersi come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore”, vale a dire l’indisponibilità di flussi di cassa (redditali o derivanti da beni e crediti prontamente liquidabili/realizzabili) che consentano di far fronte alle obbligazioni in scadenza nei successivi dodici mesi (crisi), ovvero l’incapacità di pagamento già manifestatasi tramite inadempimento di debiti scaduti ed insoluti o altri indici esteriori (insolvenza).

La sig.ra Ragone, infatti, ha maturato una rilevante esposizione debitoria pari a circa 79.959,29 euro (in parte derivante dalla fideiussione rilasciata a garanzia di un finanziamento contratto dal marito), oltre al debito derivante dal contratto di mutuo (con un residuo pari a 150.923,00 euro al 30.06.2025), a cui non riesce regolarmente a far fronte in forza del solo stipendio da lavoro dipendente percepito, pari a circa ██████████ euro mensili netti, gravato da cessione del quinto e con il quale provvede, unitamente al marito, al pagamento delle spese necessarie per il mantenimento del proprio nucleo familiare, formato, come anticipato, altresì da due minori.

Non ricorrono, inoltre, come rilevato dal gestore della crisi, le condizioni ostative soggettive di cui all’art. 69 CCII, atteso che la ricorrente: - non risulta sia stata esdebitata nei cinque anni precedenti alla domanda; - non ha beneficiato in precedenza dell’esdebitazione per due volte. Non pare sussistere, allo stato, l’ulteriore condizione ostativa di cui all’art. 69 CCII, ossia l’evidenza che il debitore abbia causato il sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode. Deve ritenersi, infatti, alla stregua degli elementi offerti e di quanto riferito dall’OCC, che al momento dell’assunzione delle obbligazioni inadempite, la ricorrente potesse non avvedersi dell’inadeguatezza delle proprie capacità restitutorie, avuto riguardo all’ordinaria diligenza richiesta al consumatore. Invero, la causa del sovraindebitamento pare riferibile, come anticipato, ai finanziamenti contratti per l’acquisto della prima casa.

Quanto al contenuto della proposta, occorre osservare che la ricorrente propone il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati, mentre viene offerto ai creditori chirografari il pagamento parziale dei loro crediti in misura pari al 21 %. Si prevede, invece, il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale. La ricorrente, invero, ha manifestato la volontà di proporre l’acquisto della quota di proprietà indivisa dell’immobile nella titolarità del marito nell’ambito della procedura di liquidazione controllata proposta dallo stesso sig. Buggio, con accollo integrale delle rate di mutuo.

il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in mancanza dovendo le successive comunicazioni effettuarsi in cancelleria;

- Onera il gestore della crisi, in caso di comunicazioni telematiche, di allegare agli atti gli originali delle ricevute di consegna nei formati consentiti;

-Assegna ai creditori termine di venti giorni successivi alla comunicazione per presentare osservazioni inviandole all'indirizzo pec indicato nella comunicazione del gestore della crisi;

- Assegna al gestore della crisi successivo termine successivo di dieci giorni, sentito il debitore, per riferire al giudice e proporre eventuali modifiche del piano che ritenga necessarie, specificando se esse siano condivise dal ricorrente.

- Concede, fino al termine del procedimento, le seguenti misure protettive e di conservazione dell'integrità del patrimonio:

a) divieto per tutti i creditori aventi titolo o causa anteriore di promuovere azioni esecutive e cautelari nonché di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del consumatore ricorrente.

Si comunichi.

Como, 11.09.2025

Il Giudice
Dott. Luciano Pietro Aliquò